



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 08 – 08 APRILE 2026

Riunione del 03.4.2026

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Vice Presidente: Avv. Marcello Pacifico
Componente: Avv. Antonio Amato

CSA 09.25.26 – Reclamo della S.S. PM VOLLEY ASD POTENZA - in persona del Presidente p.t. Sig. Rocco NELLA - avverso il C.U. del Giudice Sportivo Territoriale Basilicata n. 23 del 02 Aprile 2026- gara n. 1444 del 28 marzo 2026

Con Comunicato Ufficiale n. 23 del 2 aprile 2026, il Giudice Sportivo Territoriale Basilicata disponeva, a carico della società S.S. PM VOLLEY ASD POTENZA, la sanzione della perdita della gara con il punteggio più sfavorevole in relazione alla semifinale di Prima Divisione Femminile (gara n. 1444 del 28 marzo 2026), per aver utilizzato l'atleta M. R. dopo che quest'ultima era già scesa in campo in undici gare nel campionato di serie C.

Proponeva ritualmente reclamo d'urgenza ai sensi dell'art. 28 Reg. Giur. in data 2.04.2026 la S.S. PM VOLLEY ASD POTENZA, in persona del Presidente, con riserva dei motivi all'esito dell'esame della documentazione richiesta in pari data.

Successivamente la società S.S. PM VOLLEY ASD POTENZA, a ministero dell'avv. Manuela Magistro, integrava i motivi di reclamo chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'omologazione del risultato di 0-3 della gara n. 1444 del 28 marzo 2026 di I div. Femminile e l'omologa della gara stessa con il risultato conseguito sul campo.

In subordine, chiedeva, tenuto conto della buona fede della società (la quale si era premurata di richiedere conferma al Comitato Regionale Basilicata del numero delle presenze nel campionato superiore dell'atleta M. R. e, solo per l'effetto dell'erroneo riscontro da parte del Comitato Regionale, l'aveva schierata in campo nella suddetta gara), la ripetizione della gara ovvero la riduzione della sanzione afflittiva, ritenuta eccessiva e sproporzionata.



Non si costituiva la società ASD GI ELLE VOLLEY, regolarmente convocata, che con mail pec di data d'udienza, a firma del Presidente, avvisava altresì della decisione di non partecipare all'udienza fissata.

Nel corso dell'udienza di discussione del 3 aprile 20265, in videoconferenza, il legale del sodalizio, Avv. Manuela Magistro, la quale, dopo aver preliminarmente richiamato i motivi di cui al ricorso presentato, insisteva per l'accoglimento dello stesso alla luce della produzione documentale versata in atti e la conseguente omologa della gara con il risultato conseguito in campo e, solo in subordine, chiedeva la ripetizione della gara n. 1444 tra Pm En&Gas Potenza - Gi Elle peperonAut Policoro di 1° divisione F prima del prossimo fine settimana calendarizzato per le gare finali e/o in ulteriore subordine l'irrogazione di altra sanzione ritenuta di equità e giustizia.

La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si ritiene di rigettare la richiesta di audizione formulata in reclamo perché superflua ai fini del decidere.

Nel merito, il reclamo ex art. 28 Reg. Giur. presentato dalla PM VOLLEY ASD POTENZA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Rocco NELLA, merita accoglimento.

La situazione che ci occupa rientra nelle prerogative del soggetto interessato che si ritiene leso, poiché titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, che sfugge da eventuali procedimenti procedibili d'ufficio e giustifica l'applicazione degli artt. 22 e segg. Reg. Giur.

Come noto l'art. 22 Reg. Giur. prevede formalità ben precise e termini perentori per l'anticipo del reclamo ("l'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di ventiquattro ore dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare. I termini stabili nei commi precedenti sono perentori").

Il successivo art. 23 Reg. Giur. specifica i requisiti dell'istanza e specifica che a seguito del preannuncio del reclamo, il medesimo deve essere confermato a fine gara entro i quindici minuti dalla conclusione della gara.

Tali procedure, nel caso di specie, non sono state attivate dalla ASD GI ELLE VOLLEY in evidente violazione delle norme regolamentari in materia.

Invero la ASD GI ELLE VOLLEY, a fronte della irregolarità della posizione dell'atleta M. R., nell'ambito della partita *de qua*, anche solo paventata, ben avrebbe potuto avvalersi delle norme sopra citate, non



potendosi ritenere ammissibili forme diverse di impugnazione (inoltre di note decontestualizzate, prive dei requisiti richiesti dalle norme federali).

Si ribadisce, infatti, che, come più volte evidenziato da questa Corte (cfr. C.U. n.88 del 01.02.2023, confermato, peraltro, in decisioni conformi del Collegio di Garanzia (Dec. 60 anno 2023), non è normativamente prevista la rilevabilità d'ufficio di eventuali errori e/o irregolarità occorsi in occasione delle gare e, di conseguenza, il Giudice Sportivo non ha alcun potere di intervento autonomo e specifico, senza alcuna precisa istanza dei soggetti interessati, da fare valere nei modi e termini previsti dai Regolamenti Federali.

Né è possibile attribuire la valenza di ricorso e/o istanza alla “*Segnalazione relativa alla Gara nr.1444 del Campionato Regionale di 1° Divisione Femminile*” inoltrata il 29.03.2026 dalla ASD GI ELLE VOLLEY, in persona del Presidente Desirèe CUTRO alla FIPAV Comitato Regionale BASILICATA, sia perché carente dei necessari requisiti per qualificarlo come ricorso/istanza sia perché, in ogni caso, privo dell'obbligatorio contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia Sportiva, che lo avrebbe comunque reso improcedibile.

I punti B) e C) del reclamo, si ritengono assorbiti dal tenore della presente decisione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in accoglimento del proposto reclamo, dispone di riformare integralmente la decisione del Giudice Sportivo Territoriale C.R. BASILICATA n. 23 del 2 aprile 2026, omologando la Gara N° 1444 del 28/03/2026 Pm En&Gas Potenza - Gi Elle peperonAut Policoro con il risultato conseguito sul campo.

Manda la segreteria di effettuare le dovute comunicazioni.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 08 Aprile 2026